

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

BONUS ENERGETICO- MANCATA COMUNICAZIONE ALL'ENEA

L'Enea, nella Faq n. 70 **pubblicata sul proprio sito internet**, ha chiarito che **non perdono il diritto all'agevolazione** gli interventi di riqualificazione energetica ultimati nel 2012, per i quali non è stata inviata la documentazione necessaria, **se il termine dei 90 giorni "utili" è scaduto dopo il 30 settembre 2012**.

In tal caso, la richiesta deve essere inviata entro il **30 settembre 2013**.

Tale possibilità è **ammessa a condizione** che il contribuente rispetti le condizioni previste **dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012**, ossia:

- possieda i **requisiti sostanziali** richiesti dalla norma di riferimento;
- **effettui la comunicazione o esegua l'adempimento** entro il termine di presentazione della prima dichiarazione;
- **versi contestualmente l'importo** pari alla misura minima prevista per l'inadempimento (su tale punto l'Enea consiglia di chiedere delucidazioni all'Agenzia delle Entrate)

EQUITALIA- SEMPLIFICATE LE RATEAZIONI

Con **Direttiva 7 maggio 2013**, Equitalia ha **modificato le modalità d'accesso e le procedure** relative alla **rateizzazione dei debiti** ed in particolare:

- è stato **innalzato da 20 mila a 50 mila euro il limite dell'importo del debito** per il quale è possibile ottenere **automaticamente la rateazione**, senza necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (**autocertificazione**);
- è stato disposto che per qualsiasi importo venga richiesta la rateazione il **numero massimo di rate è pari a 72** e non più 48, fermo restando che l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari ad almeno 100 euro.

Di sicuro interesse, inoltre, l'affermazione per cui il **contribuente che ha ottenuto la rateizzazione non è più considerato inadempiente** e può pertanto **richiedere il DURC** al fine di partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi

ESTRATTI CONTO BANCARI – IMPOSTA DI BOLLO

Con **Circolare 10 maggio 2013, n. 15**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito **all'imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari (ex art. 13, commi 2-bis e 2-ter, D.P.R. n. 642/1972)**.

In particolare, è stato precisato che:

- i **conti correnti** scontano una **tassazione fissa** (per le persone fisiche euro 34,20 annui, per gli altri soggetti euro 100,00);
- i **conti deposito** sono soggetti al pagamento dell'**imposta di bollo in misura proporzionale** (1,5 per mille a partire dal 2013);
- l'**imprenditore individuale** intestatario di un **conto corrente** deve pagare l'**imposta di bollo nella misura prevista per le persone fisiche** (euro 34,20 annui). In questo caso, tuttavia, al contribuente non è data la possibilità di disporre del limite massimo del prelievo proporzionale sugli strumenti finanziari, fissato per le persone giuridiche ad euro 4.500,00;
- **“l’imposta di bollo non trova applicazione per le polizze di assicurazione e per i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, che scontano l’imposta sui premi nella misura del 2,5 per cento”;**
- per le **fondazioni bancarie** l’imposta di bollo opera al pari delle **imprese**. Le Entrate chiariscono che nel caso di **rapporti finanziari con enti statali** si applica l'**imposta pari ad euro 1,81**, quando la **somma supera euro 77,47**;
- i soggetti individuati dall'**art. 15-bis, D.P.R. n. 642/1972**, che risultano in **possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale**, sono tenuti al **versamento dell’acconto** dell’imposta **entro il 16 aprile di ogni anno**;
- **non è tenuta** all’applicazione dell’imposta in esame la **società industriale che emette titoli**, in quanto non è equiparabile ad un ente gestore.

IMU- SOSPESA LA PRIMA RATA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

In data **17 maggio 2013**, il **Consiglio dei ministri** ha approvato il **Decreto** relativo al c.d. **“congelamento” della prima rata di acconto IMU**.

In particolare, è stato stabilito che la sospensione riguarda:

- le **abitazioni principali con le relative pertinenze**;
- le **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i **terreni e i fabbricati rurali**.

Nessuna sospensione è, invece, prevista per le **abitazioni principali di pregio**, ossia ville, castelli e immobili signorili (categorie catastali A1, A8 e A9).

Si ricorda, infine, che **entro la fine di agosto** il Governo dovrà provvedere a **riformare la tassazione del patrimonio immobiliare**, altrimenti i contribuenti saranno tenuti a **versare l’IMU** sospesa a giugno **entro il 16 settembre 2013**.

DEDUCIBILITA’ CONTRATTI DI LEASING

Con **Circolare 29 maggio 2013, n. 17**, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina delle **deducibilità dei canoni leasing** così come modificata dall’art. 4, **D.L. n. 16/2012**.

Il documento di prassi ha ad **oggetto** le seguenti questioni:

- il **trattamento fiscale** dei **canoni** di leasing **non ancora dedotti** alla scadenza del contratto;
- l'**esercizio** ed il **non esercizio** del diritto di **riscatto**;
- la **cessione a terzi** del contratto di leasing;
- l’individuazione della **quota di interessi passivi impliciti**;
- la determinazione della parte della quota capitale riferibile all’area nell’ipotesi di **leasing immobiliare**;

- i riflessi **IRAP**.

In particolare è stato chiarito che i **canoni non dedotti alla scadenza del contratto** in conseguenza della diversa durata rispetto all'ammortamento fiscale **possono essere scomputati ai fini fiscali in ogni periodo d'imposta** fino al completo ammontare.

IMU – CODICI TRIBUTO PER CAPANNONI

Con **Risoluzione 21 maggio 2013, n. 33**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito **nuovi codici tributo** per il versamento, a mezzo dei modelli F24 e F24 EP, dell'**imposta municipale propria (IMU)** relativa agli **immobili ad uso produttivo** classificati nel **gruppo catastale D**.

In particolare, i nuovi codici tributo sono i seguenti:

- **“3925”** denominato **“IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”**;
- **“3930”** denominato **“IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”**.

Il codice **“3925”** è utilizzabile anche per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, classificati nel gruppo catastale **D**; resta comunque **valido il codice “3913”** (istituito con **Risoluzione n. 35/2012**), per i versamenti relativi ai **fabbricati rurali ad uso strumentali** appartenenti ad una categoria catastale **diversa dalla D**.

NOVITA' LAVORO

LAVORATORI DOMESTICI CI- ESTRATTO CONTRIBUTIVO ON LINE

L'INPS, con il **Messaggio n. 7108 del 30 aprile 2013**, rende noto che è stato realizzato un nuovo servizio online per i lavoratori domestici che mette a disposizione l'**elenco dei periodi contributivi** da lavoro domestico **con il relativo dettaglio**.

Tale servizio è disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione **“SERVIZI ONLINE”** attraverso il seguente percorso: *Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS – Lavoratori domestici – Estratto contributivo lavoratore*.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO INPS 2012

L'INPS, con la **Circolare n. 73 del 3 maggio 2013**, è intervenuta per illustrare le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio contributivo per gli importi corrisposti nell'anno 2012.

In particolare, le aziende (anche tramite gli intermediari autorizzati) dovranno **inoltrare, esclusivamente** in via **telematica, apposita domanda** all'INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali; la procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.

L'Istituto precisa che: *“In previsione del rilascio sul sito internet dell'Istituto www.inps.it della procedura per l'invio delle domande di sgravio sia singolarmente, tramite acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici domande, **con apposito messaggio**, verrà portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note **giorno e ora** a partire da cui sarà possibile la **trasmissione telematica delle istanze** (...).”*

Il Ministero del Lavoro, con la **Nota n. prot. 7553** del 29 aprile 2013 interviene in materia di interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici madri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 151/2001, ovvero:

- in caso di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli;
- quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

In particolare, il Ministero chiarisce che il termine **condizioni ambientali** *“può essere inteso in senso più ampio e conseguentemente non direttamente legato soltanto alle mansioni svolte ma più in generale alle caratteristiche del contesto ambientale dove è effettuata la prestazione lavorativa”,* pertanto *“le condizioni che possono portare all’emanazione del provvedimento di interdizione dal lavoro sono riconducibili anche a condizioni di rischio evidenziate dal datore di lavoro nell’ambito della **valutazione del rischio** a norma dell’art. 11 del D.Lgs 151/01”.*

In altre parole, le condizioni di rischio evidenziate dal datore di lavoro nell’ambito della valutazione dei rischi costituiscono di per sé presupposto per l’emissione del provvedimento di interdizione da parte della DTL, senza la necessità per quest’ultima di entrare nel merito della valutazione del rischio, effettuata dal datore di lavoro se non in casi eccezionali *“ove emergano vistose contraddittorietà, assoluta carenza di adeguati criteri valutativi e assoluta genericità delle risultanze della valutazione”.*

VISITA MEDICA PER I MINORI IN TIROCINIO

In risposta a più quesiti avanzati da Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo) e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, la **Commissione per gli Interpelli** in materia di **salute e sicurezza sul luogo di lavoro** ha fornito dei chiarimenti circa l’obbligatorietà della **visita medica preassuntiva**, nel caso di impiego di minori in stage formativi o corsi di formazione professionale, che comportino l’impiego di laboratori o attrezzature in genere.

La Commissione, con l’**Interpello n. 1 del 2 maggio 2013** chiarisce che, se da un lato la visita medica prevista dall’art. 8 della Legge n. 977/1967 non è obbligatoria nei casi sottoposti, in quanto questa si applica limitatamente ai rapporti di lavoro (tra i quali, come noto, non rientra il tirocinio), d’altro canto l’obbligo di **sorveglianza sanitaria** previsto dall’**art. 41 del D.Lgs n. 81/2008** equipara i **tirocinanti ai lavoratori** e, quindi, l’obbligo della visita medica preassuntiva scatta nei **solì casi previsti dalla normativa vigente** (attività soggetta a sorveglianza sanitaria obbligatoria o altri casi specifici).

INAIL – RIVALUTAZIONE RETRIBUZIONI ANNUE CONVENZIONALI

Il presidente dell’INAIL, con **Determina n. 105 del 18 aprile 2013**, rende nota la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, agricoltura, marittimi, per i medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal **1° luglio 2013**.

In particolare le nuove retribuzioni annue convenzionali, utili ai fini del calcolo delle rendite per inabilità permanente e per morte, valevoli dal 1/7/2013 al 30/6/2014, sono:

- per il **settore industria**, minimale euro 15.983,10 – massimale euro 29.282,90;
- per il **settore agricoltura** euro 24.122,02.

La determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’emanazione dei relativi decreti.

LAVORO AGENZIE INTERINALI E CAUSALE GENERICA

Con riferimento al **contratto di fornitura di lavoro temporaneo**, la **Corte di Cassazione** ha statuito la sua conversione a tempo indeterminato in ragione della genericità della causale “**sostituzione**”, nella quale è anche assente un puntuale riferimento ai CCNL del settore cui appartiene l’impresa utilizzatrice.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 10560 del 7 maggio 2013**, ha chiarito che la causale del contratto utilizzata, ossia “*casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice. Sostituzione*”, risulta più generica del testo legislativo e, quindi, del tutto inadeguata a integrare i requisiti richiesti dalla Legge n. 196/1997, in quanto non sono indicati i contratti collettivi di riferimento e non sono specificate le ipotesi previste dagli stessi contratti cui si intendeva riferirsi.

MALATTIA E MATERNITA’ PER LAVORATORI A PROGETTO E PROFESSIONISTI

L’INPS, nella **Circolare n. 77 del 13 maggio 2013**, fornisce chiarimenti in merito alle tutele previdenziali dell’**indennità di malattia** e del trattamento economico per **congedo parentale** relativamente ai lavoratori **iscritti alla Gestione separata**, che non hanno altra forma previdenziale obbligatoria e non sono titolari di pensione.

L’Istituto chiarisce che i predetti soggetti possono essere ricondotti a due macro-categorie:

- i lavoratori **parasubordinati** con committente o associante (co.co.co a progetto, co.co.co. occasionali, associati in partecipazione);
- i lavoratori **libero professionisti**, a cui le tutele sono state estese a decorrere dal 1° gennaio 2012.

DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS PER SOCI AMMINISTRATORI

Con **Circolare 14 maggio 2013, n. 78**, l’INPS ha chiarito che in caso di **svolgimento di due attività autonome**, di cui **una soggetta alla Gestione Separata INPS e l’altra all’IVS**, il **contribuente ha l’obbligo della doppia contribuzione**. L’obbligo all’IVS scatta al verificarsi degli elementi dell’*“abitualità e professionalità”*, prescindendo dal requisito della prevalenza. Con tale precisazione, l’Istituto definisce i contrasti giurisprudenziali sorti in merito all’obbligo contributivo del **socio – amministratore di S.r.l.**

La tesi dell’INPS ha valore retroattivo e si applica ai rapporti previdenziali attivi e ai periodi contributivi ancora recuperabili nei termini di prescrizione.

Proprio in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sorti, si dispone la **riduzione delle sanzioni civili** alla misura degli interessi legali (2,5%), nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi ai periodi contributivi con scadenza fino al 31 luglio 2010, tranne che nei casi già definiti

VOUCHER PER LE MAMME LAVORATRICI

Come noto, ai sensi dell’art. 24 della Riforma Fornero la madre lavoratrice può richiedere, per gli anni 2013, 2014 e 2015:

- dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi,
- in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale,

un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

L'INPS, con un **Comunicato stampa del 16 maggio 2013**, rende noto che, dalla medesima data, le strutture, sia pubbliche che private accreditate, che forniscono servizi per l'infanzia possono presentare domanda di adesione a tale misura sperimentale. È stato infatti pubblicato, nella sezione "Avvisi e Concorsi" del portale INPS, l'apposito bando per la presentazione telematica della domanda da parte della struttura o dagli intermediari abilitati.

Dopo aver formato l'elenco delle strutture, l'INPS pubblicherà il bando per l'assegnazione dei contributi cui potranno partecipare le madri lavoratrici interessate.

INCENTIVI PER CHI ASSUME DIPENDENTI LICENZIATI NEI 12 MESI PRECEDENTI

Con un comunicato del 20 maggio 2013, pubblicato sul sito internet istituzionale, il Ministro del Lavoro rende noto che è stato registrato alla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il **Decreto direttoriale 19 aprile 2013** di concessione di un **beneficio** a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 **assumano**, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, **lavoratori licenziati** nei 12 mesi precedenti l'assunzione.

L'incentivo è pari a **190 euro mensili** (riproporzionati in caso di part-time) per un periodo di:

- 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

La richiesta del beneficio va effettuata all'INPS, esclusivamente con modalità telematica, con le modalità stabilite dall'Istituto entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore del predetto decreto

SICUREZZA SUL LAVORO – PROCEDURE STANDARD

Il **Ministero del Lavoro**, in data **31 maggio 2013**, ha pubblicato sul proprio sito internet, nella sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro, una serie di **FAQ** relative alle **procedure standardizzate per la valutazione dei rischi** nelle **aziende fino a 10 lavoratori**, entrate in vigore a partire dallo scorso 1° giugno 2013.

Le FAQ, redatte in collaborazione con l'INAIL, pongono alcuni chiarimenti in materia di redazione del documento di valutazione dei rischi, secondo le modalità previste dalle procedure standardizzate introdotte ex art. 29, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008.

DOCUMENTIO VALUTAZIONE STANDARD DEI RISCHI – NECESSARIA LA DATA CERTA

Il **Ministero del lavoro** con sua **Faq** nel sito ha chiarito che il documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate "deve essere munito di data certa" o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del **RSPP, RLS o RLST**, e del medico competente, ove nominato

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà giugno 2013

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*